



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 1 giugno 2011 n.93

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 3 della Legge 21 settembre 2009 n.131;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.23 adottata nella seduta del 23 maggio 2011;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

NORME PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

CAPO I Disposizioni generali

Art. 1 (Campo di applicazione)

1. Il presente decreto delegato disciplina la gestione dei rifiuti.
2. La gestione dei rifiuti avviene anche mediante l'attuazione delle direttive internazionali sui rifiuti, sui rifiuti pericolosi, sugli oli usati, sulle batterie esauste, sui rifiuti di imballaggio, sui policlorobifenili (PCB), sulle discariche, sugli inceneritori, sui rifiuti elettrici ed elettronici, sui veicoli fuori uso, sui rifiuti sanitari e sui rifiuti contenenti amianto.

Art. 2 (Finalità)

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi nonché al fine di preservare le risorse naturali.
2. I rifiuti sono recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
 - a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
 - b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
3. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel

rispetto dei principi dell'ordinamento sammarinese, con particolare riferimento al principio "chi inquina paga". A tal fine, la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.

4. Per conseguire le finalità e gli obiettivi di cui al presente ed ai successivi articoli, il Congresso di Stato esercita i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti in conformità alle disposizioni del presente decreto delegato, adottando ogni opportuna azione ed avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati.

5. Il presente decreto delegato persegue inoltre le seguenti finalità:

- a) classificare i rifiuti prodotti nel territorio sammarinese in modo corrispondente al Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) istituito dalla decisione della Commissione n.2000/532/CE e successive modificazioni adottandone i relativi codici;
- b) disciplinare aspetti concernenti la gestione ed il trasporto dei rifiuti all'interno del territorio della Repubblica di San Marino;
- c) regolamentare la spedizione dei rifiuti dal territorio della Repubblica di San Marino a destinazioni site nel territorio della Repubblica Italiana, secondo gli accordi tra il Governo della Repubblica di San Marino ed i Governi e gli Enti locali dei paesi di destinazione.

Art. 3 *(Definizioni)*

1. Ai fini del presente decreto delegato si intende per:

- a) «rifiuto» qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi;
- b) «oli usati» qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli lubrificanti e gli oli per turbine e comandi idraulici;
- c) «rifiuto organico» rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- d) «produttore di rifiuti» la persona la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale di rifiuti) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;
- e) «detentore di rifiuti» il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- f) «commerciante» qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
- g) «intermediario» qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di altri, compresi gli intermediari che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
- h) «gestione dei rifiuti» la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento nonché le operazioni effettuate in qualità di commercianti o intermediari;
- i) «raccolta» il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- l) «raccolta differenziata»: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo e alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- m) «prevenzione» misure, prese prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto, che riducono:
 - 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;

- n) «riutilizzo» qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- o) «trattamento» operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
- p) «smaltimento» qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'allegato A al presente decreto delegato riporta un elenco delle operazioni di smaltimento;
- q) «recupero» qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato B al presente decreto delegato riporta un elenco delle operazioni di recupero;
- r) «preparazione per il riutilizzo» le operazioni di controllo, pulizia e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- s) «riciclaggio» qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- t) «rigenerazione di oli usati» qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli;
- u) «compost da rifiuti»: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;
- v) «gestione integrata dei rifiuti»: il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, come definita al comma 1), lettera h) ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade;
- z) «centro di raccolta»: area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- aa) «stoccaggio»: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'Allegato A del presente decreto delegato, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'Allegato B del presente decreto delegato;
- bb) «deposito temporaneo»: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:
 - 1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm);
 - 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore, con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito: quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 10 metri cubi nel caso di rifiuti pericolosi o i 20 metri cubi nel caso di rifiuti non pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti pericolosi non superi i 10 metri cubi l'anno e il quantitativo di rifiuti non pericolosi non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
 - 3) il «deposito temporaneo» deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
 - 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;

- 5) per alcune categorie di rifiuto possono essere fissate da parte della Commissione Tutela Ambientale di cui all'articolo 14, le modalità di gestione del deposito temporaneo;
- cc) «spazzamento» delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti su strada.
2. Ai fini del presente decreto delegato si intendono altresì, integralmente recepite le classificazioni di cui al Catalogo Europeo dei Rifiuti “CER” istituito dalla decisione della Commissione n.2000/532/CE e successive modifiche.
3. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, numero 15, lettera b) del Regolamento (CE) n.1013/2006 è “notificatore” una persona fisica residente in Repubblica o una persona giuridica di diritto sammarinese tra quelle sotto elencate:
- a) il “produttore iniziale”;
 - b) il “nuovo produttore” che effettua operazioni prima della spedizione da un'unica località notificata;
 - c) il “raccogliitore” che ha formato, riunendo vari piccoli quantitativi di rifiuti dello stesso tipo e provenienti da fonti diverse, la spedizione in partenza da un'unica località notificata;
 - d) un “intermediario” autorizzato per iscritto dal produttore iniziale, dal nuovo produttore o dal raccogliitore di cui rispettivamente alle lettere a), b), c), ad agire per suo conto in qualità di “notificatore”;
 - e) il detentore da intendersi quale il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
 - f) qualora tutti i soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), se applicabili, siano sconosciuti o insolventi, il detentore del rifiuto al momento della spedizione.

Art. 4

(Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti)

1. La Repubblica di San Marino persegue iniziative dirette a favorire prioritariamente la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, in particolare mediante:
- a) lo sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso più razionale e un maggiore risparmio di risorse naturali;
 - b) la messa a punto tecnica e l'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento;
 - c) lo sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero.
2. Nel rispetto delle misure prioritarie di cui al comma 1, le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante riutilizzo e riciclo sono adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia.

Art. 5

(Prevenzione della produzione di rifiuti)

1. Al fine di promuovere in via prioritaria la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, le iniziative di cui all'articolo 4 riguardano in particolare:
- a) la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di certificazione ambientale, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, l'uso di sistemi di qualità, nonché lo sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo;
 - b) la previsione di clausole di gare d'appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
 - c) la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali finalizzati, con effetti migliorativi, alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti.

Art. 6
(Recupero dei rifiuti)

1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti gli uffici competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale degli stessi, attraverso:
 - a) il riutilizzo, il riciclo o le altre forme di recupero;
 - b) l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
 - c) l'utilizzazione dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.
2. Al fine di favorire ed incrementare le attività di riutilizzo, riciclo e recupero gli uffici competenti ed i produttori promuovono analisi dei cicli di vita dei prodotti, ecobilanci, informazioni e tutte le altre iniziative utili.
3. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino al completamento delle operazioni di recupero.

Art. 7
(Sottoprodotti)

1. Una sostanza od oggetto derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale articolo, può non essere considerato rifiuto ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), bensì sottoprodotto soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione;
 - b) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito;
 - c) soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;
 - d) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto c), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione;
 - e) abbiano un valore economico di mercato.
2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate dalla Commissione Tutela Ambientale di cui all'articolo 14 misure per stabilire i criteri da soddisfare affinché sostanze o oggetti specifici siano considerati sottoprodotti e non rifiuti.

Art. 8
(Materie, sostanze e prodotti secondari)

1. Non rientrano nella definizione di cui dell'articolo 3, comma 1, lettera a) le materie, le sostanze e i prodotti secondari che rispettino i seguenti criteri, requisiti e condizioni:
 - a) siano prodotti da un'operazione di riutilizzo, di riciclo o di recupero di rifiuti;
 - b) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzata/o per scopi specifici;
 - c) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
 - d) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
 - e) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.
2. Sulla base dei criteri, requisiti e condizioni previsti al comma 1, la Commissione Tutela Ambientale di cui all'articolo 14 definisce le caratteristiche dei materiali ottenuti da operazioni di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere materie, le sostanze e i prodotti secondari.

Art. 9

(Smaltimento dei rifiuti)

1. Lo smaltimento dei rifiuti è effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti, previa verifica, della impossibilità tecnica ed economica di esperire le operazioni di recupero di cui all'articolo 6. A tal fine, la predetta verifica concerne la disponibilità di tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi.
2. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti sia in massa che in volume, potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.

Art. 10

(Classificazione)

1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto delegato i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
3. Sono rifiuti speciali:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 11 e 12;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
 - i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
 - l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
 - m) il combustibile derivato da rifiuti.
4. Sono rifiuti urbani non domestici i rifiuti di cui al comma 2, lettere b), c), d), e), f).
5. Sono pericolosi i rifiuti indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nel "CER", di cui all'articolo 3, comma 2.

Art. 11

(Esclusioni dall'ambito di applicazione)

1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto delegato:

- a) gli effluenti gassosi emessi in atmosfera;
- b) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale. I residui provenienti dall'estrazione di pietre e dell'attività di lavorazione di pietre e marmi, derivanti da attività nelle quali non vengono usati agenti o reagenti non naturali. In particolare, per tali materiali deve essere certo che:
 - 1) l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile e soddisfi i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate;
 - 2) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale;
 - 3) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica.
- c) i rifiuti radioattivi;
- d) i materiali esplosivi in disuso;
- e) materie fecali, se non contemplate all'articolo 10, comma 2, lettera b), paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati nell'attività agricola, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
- f) in quanto regolati da altre disposizioni normative che assicurano tutela ambientale e sanitaria:
 - 1) le acque di scarico, eccettuati i rifiuti allo stato liquido;
 - 2) i sottoprodotti di origine animale, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - 3) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie;
 - 4) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento e dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
 - 5) i rifiuti cimiteriali propriamente detti, quali i resti di qualsiasi genere provenienti da esumazione.

Art. 12

(Rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione e scavo)

1. Fermo restando il rispetto di quanto disposto all'articolo 25 ed esclusivamente qualora non presentino caratteristiche di pericolosità, possono essere smaltiti, all'interno del territorio sammarinese, anche come materiale di riempimento o di costruzione di piazzali, strade o manufatti simili o, previa autorizzazione ai sensi dell'articolo 24, come materiale di riempimento e bonifica calanchiva i seguenti rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione e scavo effettuate all'interno del territorio sammarinese:
 - a) i materiali provenienti da demolizioni e scavi esenti da amianto;
 - b) gli sfridi di materiali da costruzione;
 - c) i materiali ceramici rotti;
 - d) i vetri di tutti i tipi;
 - e) i materiali litoidi.

Art. 13

(Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi)

1. È vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.
2. In deroga al divieto di cui al comma 1, la miscelazione di rifiuti pericolosi tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali può essere autorizzata qualora siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 2, comma 2, e al fine di rendere più sicuro il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.

3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e per soddisfare le condizioni di cui all'articolo 2, comma 2.

CAPO II

Organi, Uffici ed Enti Pubblici operanti nel settore della gestione dei rifiuti e rispettive competenze

Art. 14

(Commissione per la Tutela Ambientale)

1. Al fine dell'attuazione del presente decreto delegato le competenze e funzioni attribuite alla Commissione per la Tutela Ambientale (di seguito in breve CTA) di cui all'articolo 55 della Legge 19 luglio 1995 n.87 sono integrate con le seguenti:

- a) funzioni di indirizzo, promozione e coordinamento generale delle attività pubbliche e private connesse con l'applicazione del presente decreto delegato;
- b) elaborazione del Piano di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 18 del presente decreto delegato.

Art. 15

(Collegio Tecnico)

1. Al Collegio Tecnico (di seguito in breve CT) di cui all'articolo 55, comma 7° della Legge 19 luglio 1995 n.87 compete il rilascio delle seguenti autorizzazioni:

- a) autorizzazione allo scarico per reflui da insediamenti produttivi da rilasciarsi previa presentazione di domanda redatta secondo il modello di cui all'Allegato 4 del Decreto 26 settembre 1995 n.108;
- b) autorizzazione allo scarico per emissioni significative da insediamenti produttivi da rilasciarsi previa presentazione di domanda redatta secondo il modello di cui all'Allegato 9A del decreto n.108/1995;
- c) autorizzazione al reimpiego per reflui zooagricoli da rilasciarsi previa presentazione di domanda redatta secondo il modello di cui all'Allegato 10 del Decreto n.108/1995;
- d) autorizzazione al reimpiego di materiali biodegradabili da rilasciarsi previa presentazione di domanda redatta secondo il modello di cui all'Allegato 11 del Decreto n.108/1995;
- e) autorizzazioni di cui di cui all'articolo 24.

2. L'autorizzazione prevista agli Allegati 1, 6, e 7 al Decreto n.108/1995, nonché l'accettazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 61, comma 2°, della Legge 19/07/1995 n. 87 compete al Dipartimento di Prevenzione (di seguito in breve DP).

3. Compete, altresì, al DP il rilascio delle autorizzazioni di cui all'allegato "C" al presente decreto delegato.

4. Il Collegio Tecnico è il referente tecnico dell'Unità Operativa Gestione Ambientale di cui all'articolo 17.

Art. 16

(Attività di competenza dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici)

1. L'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (di seguito in breve AASS), svolge le seguenti attività e servizi in materia di rifiuti:

- a) gestione dei rifiuti urbani;
- b) gestione dei rifiuti speciali, limitatamente alle capacità del Servizio e con le modalità di cui al comma 4, lettera c);
- c) gestione della raccolta differenziata.

2. La AASS svolge attività di sensibilizzazione a beneficio degli utenti, finalizzate alla prevenzione, alla riduzione dei rifiuti e ad una corretta raccolta differenziata.
3. Per la gestione dei rifiuti la AASS potrà avvalersi anche di soggetti privati, autorizzati ai sensi dell'articolo 24 del presente decreto delegato.
4. L'AASS adotta apposito regolamento di gestione dei rifiuti, entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente decreto delegato, in cui sono definiti:
 - a) i criteri quantitativi e qualitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta, recupero e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani;
 - b) le procedure, i criteri e le modalità di gestione di particolari categorie di rifiuti prodotti nel territorio della Repubblica di San Marino;
 - c) i servizi per la gestione dei rifiuti da effettuarsi a pagamento.

Art. 17

(Unità Operativa Gestione Ambientale)

1. Le funzioni operative necessarie all'espletamento del seguente Decreto delegato, sono attribuite alla l'Unità Operativa Gestione Ambientale (di seguito in breve UOGA), deputata all'espletamento dei seguenti compiti:
 - a) gestire il Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 22 del presente decreto delegato;
 - b) svolgere la funzione di autorità competente di spedizione di cui all'articolo 26, comma 2;
 - c) effettuare attività di supporto al Collegio Tecnico ed alla Commissione Tutela Ambientale;
 - d) eseguire funzioni connesse alla registrazione delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti speciali in relazione agli impegni assunti negli accordi e intese con la Repubblica Italiana o di altri Stati europei.

Art. 18

(Piano di gestione dei rifiuti)

1. Il piano di gestione dei rifiuti viene elaborato dalla CTA ed è volto a fissare precisi obiettivi di riduzione dei rifiuti e di aumento dei quantitativi di rifiuti destinabili ad effettivo recupero.
2. Il piano di gestione dei rifiuti di cui al comma 1 è, di norma, soggetto a revisione biennale. Tale piano copre l'intero territorio della Repubblica di San Marino.
3. Il piano di gestione dei rifiuti comprende un'analisi della situazione della gestione dei rifiuti urbani e speciali, sulla base dei dati del Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 22 nonché le misure, corrette dal punto vista ambientale, da adottare per il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.
4. Il piano di gestione dei rifiuti contiene almeno i seguenti elementi:
 - a) tipo, quantità e fonte dei rifiuti prodotti all'interno del territorio, rifiuti che saranno prevedibilmente spediti da o verso il territorio nazionale e valutazione dell'evoluzione futura dei flussi di rifiuti;
 - b) sistemi di raccolta dei rifiuti e impianti di smaltimento e recupero esistenti, inclusi eventuali sistemi speciali per oli usati, rifiuti pericolosi o flussi di rifiuti disciplinati da una normativa specifica;
 - c) politiche generali di gestione dei rifiuti, incluse tecnologie e metodi di gestione pianificata dei rifiuti, o altre politiche per i rifiuti che pongono problemi particolari di gestione;
 - d) valutazione di dati pervenuti dalle categorie economiche, degli operatori e dei portatori di interesse.
5. Il piano di gestione dei rifiuti può contenere i seguenti elementi:
 - a) aspetti organizzativi connessi alla gestione dei rifiuti, inclusa una descrizione della ripartizione delle competenze tra i soggetti pubblici e privati che provvedono alla gestione dei rifiuti;
 - b) valutazione dell'utilità e dell'idoneità del ricorso a strumenti economici e di altro tipo per la soluzione di vari problemi riguardanti i rifiuti, tenuto conto della necessità di continuare ad assicurare il buon funzionamento del mercato interno;

- c) campagne di sensibilizzazione e diffusione di informazioni destinate al pubblico in generale o a specifiche categorie di consumatori;
- d) censimento dei siti contaminati e misure per la loro bonifica.

CAPO III **Gestione dei rifiuti speciali**

Art. 19

(Oneri dei produttori e dei detentori)

1. I rifiuti prodotti da operatori economici sammarinesi sono dichiarati dagli stessi produttori in conformità al modello di cui all'Allegato C al presente decreto delegato, nel caso di nuovi insediamenti, ristrutturazioni o cambi di produzione, prima dell'inizio dell'attività.
2. Gli operatori economici sammarinesi a proprie spese dovranno classificare i rifiuti da un punto di vista chimico, fisico e biologico e gli eventuali referti analitici dovranno essere allegati alla predetta dichiarazione. La dichiarazione è aggiornata dall'operatore economico nel caso in cui si determinino cambiamenti del ciclo produttivo o altre modifiche che comportino una variazione della qualità e quantità del rifiuto prodotto.
3. Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del produttore o detentore che consegna i rifiuti ad un soggetto che effettua la gestione dei rifiuti, nonché dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti.
4. Il produttore o detentore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con il seguente ordine di priorità:
 - a) autosmaltimento dei rifiuti;
 - b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati, privati o pubblici, ai sensi delle disposizioni vigenti;
 - c) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo 26.
5. La responsabilità del produttore o detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati, pubblici o privati, alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 25 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario, soggetto autorizzato di cui sopra, entro 30 giorni dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla UOGA della mancata ricezione del formulario controfirmato. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti si applica quanto stabilito dall'articolo 26.
6. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare, indicate rispettivamente ai punti D13, D14, D15 dell'Allegato A del presente decreto delegato, la responsabilità dei produttori o detentori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre ad avere assolto quanto previsto al comma 5, abbiano ricevuto il certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell'impianto. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti si applica quanto stabilito dall'articolo 26.

Art. 20

(Responsabilità estesa del produttore)

1. Al fine di rafforzare la prevenzione e facilitare l'utilizzo efficiente delle risorse durante l'intero ciclo di vita, comprese le fasi di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti, evitando di compromettere la libera circolazione delle merci sul mercato, la CTA ha la facoltà di adottare, previa consultazione delle parti interessate, regolamenti specifici che disciplinano le modalità e i criteri di introduzione della responsabilità estesa del produttore del prodotto.
2. Ai fini del comma precedente, per produttore di rifiuto si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti

nell'organizzazione del sistema di gestione dei rifiuti, e nell'accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo il loro utilizzo.

3. Ai medesimi fini possono essere adottati regolamenti da parte della CTA, che disciplinano le modalità e i criteri relativi ai seguenti ambiti:

- a) gestione dei rifiuti e della relativa responsabilità finanziaria dei produttori del prodotto.
- b) pubblicizzazione delle informazioni relative alla misura in cui il prodotto è riutilizzabile e riciclabile;
- c) progettazione dei prodotti volta a ridurre i loro impatti ambientali;
- d) progettazione dei prodotti volta a diminuire o eliminare i rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti, assicurando che il recupero e lo smaltimento dei prodotti che sono diventati rifiuti avvengano in conformità ai criteri di cui agli articoli 2 e 3;
- e) promozione dello sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti adatti all'uso multiplo, tecnicamente durevoli, e che, dopo essere diventati rifiuti, sono adatti ad un recupero adeguato e sicuro e a uno smaltimento compatibile con l'ambiente.

4. La responsabilità estesa del produttore del prodotto è applicabile fatta salva la responsabilità della gestione dei rifiuti di cui all'articolo 19 e fatta salva la legislazione esistente concernente flussi di rifiuti e prodotti specifici.

5. I regolamenti di cui ai commi 1 e 3 possono prevedere, altresì, che i costi della gestione dei rifiuti siano sostenuti parzialmente o interamente dal produttore del prodotto causa dei rifiuti. Nel caso il produttore del prodotto partecipi parzialmente, il distributore del prodotto concorre per la differenza fino all'intera copertura di tali costi.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 21

(Registri di carico e scarico)

1. I soggetti di cui all'articolo 22, comma 3, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare anche ai fini della comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti.

2. Le annotazioni devono essere effettuate:

- a) per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
- b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto;
- c) per i commercianti e gli intermediari, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa;
- d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.

3. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attività di gestione di rifiuti deve, inoltre, contenere:

- a) l'origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti;
- b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato;
- c) il metodo di trattamento impiegato.

4. I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, nonché presso la sede dei commercianti e degli intermediari. I registri, integrati con i formulari di cui all'articolo 25, comma 1 o con i documenti previsti all'articolo 26, commi 3 e 7, sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione. I registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discariche site in territorio, devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

5. Il registro di carico e scarico è predisposto in conformità al modello di cui all'Allegato E al presente decreto delegato.

6. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano:
 - a) al soggetto non sammarinese che effettui l'attività di trasporto dei rifiuti e che disponga di registri conformi a quanto disposto dal presente articolo e vidimati dalle competenti autorità del paese di appartenenza;
 - b) ai trasporti di rifiuto solido urbano effettuati direttamente dall'AASS e dalle imprese appaltatrici di trasporto rifiuti per conto di AASS dai punti di raccolta fissi e mobili alla sede operativa del Servizio Igiene Urbana dell'AASS o ad altri impianti di stoccaggio, recupero e trattamento in territorio.
 - c) le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 10, comma 3, lettere c), d), g), con meno di 20 dipendenti.
7. Le informazioni contenute nel registro sono rese disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo che ne faccia richiesta.
8. I registri sono numerati e vidimati dall'Ufficio del Registro.

Art. 22

(Catasto dei rifiuti)

1. E' istituito presso l'UOGA il Catasto dei rifiuti.
2. Il Catasto dei rifiuti assicura un quadro conoscitivo completo e costantemente aggiornato, anche ai fini della pianificazione delle attività di gestione dei rifiuti, utilizzando la classificazione di cui all'articolo 2, comma 5, lettera a).
3. Chiunque effettui a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 10, comma 3, lettere c), d), g), comunicano annualmente alla UOGA, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività che provvede all'elaborazione dei dati.
4. Sono esonerati dall'obbligo di comunicazione di cui al comma 3:
 - a) gli imprenditori agricoli, limitatamente ai rifiuti non pericolosi;
 - b) le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi e non pericolosi di cui all'articolo 24, comma 5.
 - c) le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 10, comma 3, lettere c), d), g), con meno di 20 dipendenti.
5. L'AASS comunica annualmente all'UOGA le seguenti informazioni, relative all'anno precedente:
 - a) la quantità dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio;
 - b) la quantità e la tipologia dei rifiuti speciali raccolti nel proprio territorio a seguito di apposita convenzione con soggetti pubblici o privati;
 - c) i dati relativi alla raccolta differenziata;
 - d) i soggetti, i quantitativi e le tipologie di rifiuto, a cui vengono conferiti i rifiuti urbani, assimilati, differenziati e indifferenziati.
6. Le comunicazioni di cui ai commi 3 e 5 sono inviate all'UOGA con procedura che sarà stabilita dalla CTA mediante regolamento da emanarsi entro sei mesi.

Art. 23

(Divieto di abbandono)

1. Sono vietati:
 - a) l'abbandono di rifiuti sul suolo e nel sottosuolo;
 - b) l'immissione di rifiuti, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
 - c) il deposito di rifiuti fuori dai cassonetti della nettezza urbana;
 - d) il deposito irregolare dei rifiuti nei cassonetti della nettezza urbana..

2. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui al Capo V del presente decreto delegato, chiunque viola i divieti di cui al comma 1, lettere a) e b) è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il DP dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

Art. 24

(Autorizzazioni)

1. Chiunque effettui l'attività di gestione dei rifiuti, all'interno del territorio della Repubblica di San Marino deve essere autorizzato dal CT di cui all'articolo 15.
2. La domanda di autorizzazione per attività di raccolta e trasporto rifiuti, da inviare al CT, è redatta su apposita modulistica conforme all'Allegato H al presente decreto delegato.
3. Alla domanda di autorizzazione per attività di gestione rifiuti, da inviare al CT, redatta su apposita modulistica conforme all'Allegato I al presente decreto delegato, è allegata una relazione tecnica riguardante le modalità adottate nella manipolazione dei rifiuti, la tipologia ed i quantitativi di questi ultimi, i presidi previsti ai fini di impedire i rischi di inquinamento dell'ambiente.
4. Le domande di autorizzazione di cui al comma 1, sono presentate entro i seguenti termini:
 - a) entro novanta giorni per le attività già in essere all'entrata in vigore del presente decreto delegato;
 - b) per le nuove attività la domanda di autorizzazione deve essere presentata preventivamente all'esercizio dell'attività, il cui rilascio è subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione.
5. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai soggetti che esercitano il trasporto dei propri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi come attività non professionale in centri autorizzati all'interno del territorio della Repubblica di San Marino, purché il suddetto trasporto non ecceda la quantità di trenta chilogrammi al giorno o di trenta litri al giorno.

Art. 25

(Trasporto dei rifiuti e formulario di identificazione)

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 6, durante il trasporto in territorio sammarinese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare i seguenti dati:
 - a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
 - b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
 - c) impianto di destinazione;
 - d) data e percorso dell'istradamento;
 - e) nome ed indirizzo del destinatario.
2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1, è redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore o detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario rimane presso il produttore o detentore e le altre tre accompagnano la merce durante il trasporto e sono controfirmate e datate in arrivo dal destinatario. Delle predette tre copie, una è acquisita dal destinatario medesimo e due dal trasportatore il quale provvede a trasmetterne un esemplare al produttore o detentore.
3. Le copie del formulario sono conservate per cinque anni.
4. Il formulario di identificazione indicato al comma 1, è predisposto in conformità al modello di cui all'Allegato D al presente decreto delegato e deve essere numerato e vidimato dall'Ufficio del Registro. La vidimazione dei predetti formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.

5. I rifiuti speciali pericolosi durante il trasporto sono imballati ed etichettati in conformità, in caso di trasporto interno, alle norme vigenti nel territorio sammarinese e, in caso di spedizioni verso destinazioni site nel territorio della Repubblica Italiana, alle norme vigenti nel territorio italiano.
6. Il formulario di cui al presente articolo è validamente sostituito, per i rifiuti oggetto di trasporto transfrontaliero, dai documenti previsti all'articolo 26 e dalla normativa comunitaria, Reg. (CE) n. 1013/2006. In questo caso, il produttore iniziale del rifiuto dovrà richiedere il rilascio di copia dei documenti di cui all'articolo 26, comma 3 o 7.
7. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai trasporti interni al territorio sammarinese di rifiuti speciali rientranti in una delle sotto elencate tipologie:
- trasporti di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi al giorno o di trenta litri al giorno effettuati direttamente dal produttore/detentore dei rifiuti stessi per il conferimento al Servizio Igiene Urbana dell'AASS o ad altro soggetto autorizzato;
 - trasporti di rifiuti speciali non pericolosi effettuati direttamente dall'AASS;
 - trasporto di rifiuti solidi urbani effettuato dall'AASS, direttamente o tramite imprese appaltatrici, dai punti di raccolta fissi e mobili alla sede operativa del Servizio Igiene Urbana dell'AASS o ad altri impianti di stoccaggio/recupero/trattamento.
8. La movimentazione dei rifiuti esclusivamente all'interno di aree private non è considerata trasporto ai fini del presente decreto.
9. La micro-raccolta dei rifiuti è intesa come la raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori o detentori svolta con lo stesso automezzo, nel rispetto di quanto di seguito indicato.
- deve essere effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile;
 - nei formulari di identificazione dei rifiuti devono essere indicate, a cura del raccoglitore o trasportatore, nello spazio del formulario di identificazione relativo al percorso, tutte le tappe intermedie previste;
 - nel caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni deve essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato;
 - se parte di una procedura di trasporto transfrontaliero, si applica quanto previsto al comma 6. Al dossier di notifica deve essere inserito un Allegato nel quale sia indicato il percorso effettuato nonché tutte le tappe intermedie previste.
10. In materia di idoneità dei mezzi destinati al trasporto di rifiuti sarà emanato specifico regolamento da parte della CTA.
11. In merito ai trasporti internazionali su strada di merci pericolose si fa riferimento a quanto stabilito dal Decreto 19 Dicembre 1996 n.154.

Art. 26

(Spedizioni transfrontaliere)

1. Fatto salvo quanto disposto dai successivi commi 9 e 10, le spedizioni dei rifiuti speciali dal territorio della Repubblica di San Marino a destinazioni site nel territorio della Repubblica Italiana o di altri Stati europei con i quali ci siano Accordi bilaterali, avvengono in conformità alle prescrizioni dettate dalle seguenti fonti:
- articoli 41, 42 e 43 e Titolo II del Regolamento (CE) n.1013/2006;
 - Allegati e normativa comunitaria ed internazionale richiamati dalle disposizioni contenute nel Titolo II del Regolamento CE n.1013/2006;
 - accordi ed intese bilaterali stipulati dalla Repubblica di San Marino.
2. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, numero 19 del Regolamento CE n.1013/2006 svolge il ruolo di "autorità competente" l' UOGA.
3. Il notificatore, come da articolo 3, comma 5, per espletare la procedura di notifica, si avvale dei documenti rilasciati dall'autorità competente di spedizione di seguito elencati:

- a) documento di notifica predisposto in conformità al modello di cui all'“Allegato 1A” al Regolamento (CE) n.1013/2006 e successive modificazioni;
- b) documento di movimento predisposto in conformità al modello di cui all'“Allegato 1B” al Regolamento (CE) n.1013/2006 e successive modificazioni.
4. Le spese per le procedure di notifica e di sorveglianza delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti speciali sono di € 100,00 per ogni modulo di notifica e di € 10,00 per ogni modulo di movimento. Tali corrispettivi possono essere aggiornati tramite delibera della CTA.
5. La notifica è corredata dalle informazioni e documenti indicati nell'Allegato II, Parti 1 e 2 del Regolamento (CE) n.1013/2006. L'autorità competente di spedizione ha, inoltre, facoltà di richiedere al notificatore le informazioni ed i documenti aggiuntivi di cui all'Allegato II, predetto Regolamento nonché ogni ulteriore certificazione che riterrà necessaria, in particolare, al fine di verificare periodicamente l'assenza di condanne per spedizione illegale di rifiuti o per altri atti illeciti relativi alla protezione dell'ambiente.
6. La garanzia finanziaria di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) n.1013/2006 è predisposta in conformità al modello di cui all'“Allegato F” al presente decreto delegato e per un importo da calcolarsi sulla base dello schema di calcolo di cui all'“Allegato G” al presente decreto delegato ed è costituita dal notificatore o da altra persona fisica o giuridica che agisce per suo conto, in favore dell'Eccellentissima Camera della Repubblica di San Marino, a copertura delle spese di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2 del Regolamento (CE) n.1013/2006.
7. Gli obblighi informativi di cui all'articolo 18 del Regolamento (CE) n.1013/2006 sono assolti mediante la trasmissione all'autorità competente di spedizione di copia del documento contenuto nell'Allegato VII del Regolamento medesimo, predisposto in conformità a quanto previsto dal precitato articolo 18.
8. L'autorità competente ha facoltà di intimare, mediante ordinanza, la produzione da parte del notificatore di referto analitico per la classificazione del rifiuto oggetto di notifica nonché di acquisire dal notificatore o dal soggetto organizzante la spedizione, fatto salvo l'obbligo di riservatezza gravante sull'autorità medesima, dati ed informazioni utili ai fini di ispezione, controllo dell'applicazione, programmazione e statistica relativi ai rifiuti destinati ad essere smaltiti e recuperati fuori dal territorio della Repubblica di San Marino.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano unicamente alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti dirette a destinazioni ubicate nel territorio di Stati ed Enti locali con le quali la Repubblica di San Marino abbia stipulato apposito accordo o intesa in materia di gestione dei rifiuti.
10. In ogni caso, i termini e condizioni dettati dagli accordi e intese bilaterali stipulati fra la Repubblica di San Marino e le Regioni e Province Italiane in materia di gestione dei rifiuti, prevalgono, qualora difforni, su quanto prescritto dal presente articolo.

CAPO IV

Gestione di particolari categorie di rifiuti

Art. 27

(Regolamenti disciplinanti la gestione di particolari tipologie di rifiuti)

1. Oltre alle disposizioni contenute nel presente decreto delegato, la CTA ha facoltà di disciplinare, mediante propri regolamenti, i criteri e le modalità per eliminare i rischi di inquinamento ambientale per le tipologie di rifiuto di seguito indicate:
- a) rifiuti elettrici ed elettronici;
 - b) veicoli fuori uso;
 - c) rifiuti derivanti da attività sanitarie;
 - d) rifiuti derivanti da bonifiche di siti inquinati.

Art. 28

(Rifiuti elettrici ed elettronici)

1. Sono da considerarsi rifiuti elettrici ed elettronici (di seguito in breve RAAE) i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
2. I rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, inclusi quelli contenenti componenti pericolosi, sono gestiti dalla AASS in collaborazione con gli operatori commerciali.
3. Gli operatori commerciali, all'atto della vendita o consegna della nuova apparecchiatura, sono obbligati al ritiro dell'usato, per il quale l'acquirente paga l'apposita tassa che ricopre i costi di gestione dello smaltimento/recupero.
4. Il distributore provvede al deposito temporaneo dei rifiuti RAEE nei locali di sua proprietà.
5. La AASS, tramite il Servizio Igiene Urbana o altro soggetto autorizzato, si attiva su chiamata per lo smaltimento o recupero e nell'occasione recupera dall'operatore commerciale la tassa anticipata dagli acquirenti a parziale copertura delle spese da sostenere.
6. La tassa di cui sopra viene definita e aggiornata dalla CTA sulla base dei costi correnti relativi alle operazioni di smaltimento o recupero del rifiuto.

Art. 29

(Veicoli fuori uso)

1. Il proprietario di un veicolo a motore che intenda procedere alla demolizione dello stesso, deve consegnarlo ad un impianto debitamente autorizzato per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione.
2. Il proprietario di un veicolo a motore destinato alla demolizione può, altresì, consegnarlo ai concessionari o alle succursali della casa costruttrice che sono tenuti a curarne il conferimento successivo agli impianti di demolizione.
3. Gli impianti di demolizione ovvero i concessionari o succursali, rilasciano al proprietario del veicolo consegnato per la demolizione un certificato nel quale risulta la data della consegna, gli estremi dell'autorizzazione del centro, le generalità del proprietario e gli estremi di identificazione del veicolo nonché l'assunzione da parte del gestore del centro stesso ovvero di un concessionario o titolare della succursale, dell'impegno a provvedere direttamente alle pratiche di cancellazione dal Registro Automobilistico.

Art. 30

(Rifiuti derivanti da attività sanitarie)

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, i rifiuti speciali derivanti da attività sanitarie, quali, a titolo esemplificativo, ospedali, case di cura, case di riposo, ambulatori medici, veterinari, laboratori di analisi, centri di ricerca chimico-biologica, sono da considerare, al solo fine della termocombustione, assimilati ai rifiuti solidi urbani. Tali rifiuti, ai fini dello smaltimento, sono accompagnati da dichiarazioni, sottoscritte dai rispettivi Direttori Sanitari e Responsabili dei laboratori e ambulatori, in cui sono indicati la natura, la provenienza e i trattamenti di disinfezione o sterilizzazione cui i rifiuti medesimi sono stati sottoposti.
2. Il conferimento dei rifiuti all'operatore autorizzato avviene in doppio contenitore di cui quello interno deve essere appositamente sigillato ed avere caratteristiche tali da evitare la pur minima dispersione di liquidi. Gli aghi, le siringhe, e tutti i materiali che possono causare abrasioni o perforazioni devono essere collocati in idonei contenitori.
3. Ai fini dello smaltimento, i seguenti rifiuti provenienti da attività sanitarie sono da considerare assimilati agli urbani anche per forme di trattamento diverse dalla termocombustione:
 - a) rifiuti non derivanti dallo svolgimento di attività sanitarie;
 - b) rifiuti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie relativamente alla preparazione dei pasti;
 - c) rifiuti provenienti dalle attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti dai diversi reparti di degenza, ad esclusione dei reparti che risultano ospitare pazienti affetti da malattie infettive;

- d) altri rifiuti provenienti dalle strutture sanitarie con esclusione dei rifiuti derivanti da medicazione, dei rifiuti di natura biologica, e rispettivi contenitori, dei rifiuti derivanti da attività diagnostiche, terapeutiche e di ricerca nonché di quelli provenienti da reparti che ospitano pazienti affetti da malattie infettive o da strutture comunque dedicate alla loro cura;
4. Le parti anatomiche e gli animali morti per prove biologiche non sono considerati rifiuti ospedalieri e devono essere inviati ai forni crematori.

Art. 31

(Prodotti contenenti amianto)

1. Oltre a quanto stabilito dal presente decreto delegato ai rifiuti contenenti amianto si applicano le disposizioni di cui alla Legge 28 giugno 2005 n.94 “Norme relative alla utilizzazione, bonifica e smaltimento dell'amianto”.

Art. 32

(Bonifica di siti contaminati)

1. Gli interventi di bonifica e ripristino ambientale per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso sono disciplinati dalla CTA mediante l'adozione di appositi piani elaborati nel rispetto dei criteri generali di cui al presente decreto delegato.

CAPO V

Controlli e sistema sanzionatorio

Art. 33

(Vigilanza e controlli)

1. Il DP esegue l'attività di vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto delegato tenendo conto delle indicazioni espresse dalla CTA. Il DP si attiva di propria iniziativa ovvero su richiesta o su segnalazione d'ogni altro organo ed Ente pubblico, delle organizzazioni di categoria o di privati, avvalendosi, se necessario, delle Forze di Polizia, del Servizio Vigilanza Ecologica e, qualora siano necessarie operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti abbandonati, dell'AASS.
2. Ai fini dell'espletamento della vigilanza e controllo, il DP promuove indagini, svolge accertamenti, formula pareri, emana prescrizioni e disposizioni immediatamente esecutive mediante ordinanza e denuncia all'autorità giudiziaria i comportamenti passibili di sanzione penale.
3. Il DP ha, altresì, facoltà di richiedere all'autorità giudiziaria di adottare provvedimenti cautelari per interrompere od assicurare la prova di attività dannose e pericolose per l'ambiente naturale, compreso il sequestro di impianti, merci e documenti.
4. Ai fini dell'attivazione del potere di controllo del DP, gli agenti delle Forze di Polizia, gli operatori del Servizio Igiene Urbana e le Guardie Ecologiche del Servizio Vigilanza Ecologica dell'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole (di seguito in breve UGRAA) hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente al DP i fatti che costituiscono illeciti amministrativi e di trasmettere allo stesso ufficio tutti gli elementi di prova; sono tenuti altresì a svolgere le indagini e gli accertamenti richiesti dal DP ed a prestare collaborazione alle indagini svolte direttamente dalle unità operative del Dipartimento .
5. Il DP accerta le violazioni al presente decreto delegato ed applica le sanzioni pecuniarie amministrative previste dall'articolo 38 mediante emissione dell'ingiunzione di pagamento, da notificare, a pena di decadenza, al trasgressore a mezzo del servizio postale o dell'ufficiale giudiziario entro sessanta giorni dall'accertamento.
6. Le sanzioni di cui all'articolo 38, commi 1 e 2 sono, altresì, accertate dagli agenti delle Forze di Polizia, dagli operatori e incaricati del Servizio Igiene Urbana e dalle Guardie Ecologiche

del Servizio Vigilanza Ecologica dell'UGRAA nel caso in cui il trasgressore sia colto nella flagranza della commissione dell'illecito; in tali casi le infrazioni amministrative devono essere immediatamente contestate al trasgressore.

Art. 35
(Ordinanze del DP)

1. Le ordinanze emanate dal DP sono adeguatamente motivate e sono notificate al destinatario a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Il destinatario dell'ordinanza ha facoltà di presentare, entro dieci giorni dal ricevimento della stessa, ricorso al CT. La presentazione del ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza salvo contrario provvedimento dell'organo adito, per particolari e straordinari motivi.
3. Il CT, sentite le parti e svolti gli accertamenti del caso, decide entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, confermando o annullando l'ordinanza ovvero modificandola.
4. Contro le ordinanze del DP e contro le decisioni del CT é ammesso ricorso al Giudice Amministrativo ai sensi della Legge 28 giugno 1989 n.68.

Art. 36
(Reati previsti dal Codice Penale. Rinvio)

1. Il deterioramento dell'ambiente naturale ed il deterioramento colposo dell'ambiente naturale sono puniti a mente rispettivamente dell'articolo 246 e dell'articolo 249 del Codice Penale.
2. L'attentato colposo alla salute pubblica mediante deterioramento dell'ambiente naturale è punito a mente dell'articolo 248 del Codice Penale.
3. Le false dichiarazioni rese da privati alla CTA, al CT, al DP ed all'UOGA in atti e comunicazioni previsti dal presente decreto delegato realizzano il misfatto punito dall'articolo 297 del Codice Penale.

Art. 37
(Sanzioni penali)

1. E' punito con l'arresto di primo grado previsto dall'articolo 83 del Codice Penale, chiunque non ottemperi alle ordinanze del DP.
2. Quando non costituisca più grave reato, è punito con l'arresto di secondo grado previsto dall'articolo 83 del Codice Penale chiunque trasgredisca al divieto di cui all'articolo 13, comma 1.
3. Quando non costituisca più grave reato, sono puniti con l'arresto di terzo grado i seguenti soggetti:
 - a) chiunque abbandoni rifiuti pericolosi in violazione dell'articolo 23, comma 1, lettere a) e b);
 - b) chiunque depositi irregolarmente all'interno o nei pressi dei cassonetti della nettezza urbana rifiuti speciali pericolosi;
 - c) chiunque effettui l'attività di raccolta, trasporto, smaltimento, recupero e gestione di rifiuti senza l'autorizzazione di cui all'articolo 24, comma 1;
 - d) il produttore iniziale o il nuovo produttore o il raccoglitore o l'intermediario o il detentore dei rifiuti che effettui spedizioni transfrontaliere di rifiuti speciali senza le autorizzazioni di cui all'articolo 26 o che non adempia agli obblighi ivi previsti.
4. In caso di recidiva, le pene previste dai commi 1 e 2 sono aumentate di un grado mentre in caso di recidiva nelle violazioni di cui al comma 3 si applica la prigionia di primo grado.
5. Qualora gli illeciti previsti ai commi 1, 2 e 3 risultino particolarmente lievi e le prescrizioni eventualmente dettate dal DP con propria ordinanza siano esattamente eseguite prima della formale contestazione del reato da parte dell'autorità giudiziaria, in luogo della pena detentiva può applicarsi quella della multa di cui all'articolo 84 del Codice Penale ovvero quella della multa a giorni di secondo o terzo grado prevista dall'articolo 85 dello stesso Codice.

6. Nella quantificazione della pena il giudice applica i criteri stabiliti dal Codice Penale e tiene conto in particolare della gravità del reato desunta dalla qualità e quantità delle sostanze inquinanti trattate ed eventualmente immesse nell'ambiente naturale ovvero dalla rilevante entità o particolare tenuità del danno o pericolo di danno all'ambiente stesso.

7. In relazioni alle violazioni di cui al comma 3, lettere c) e d), ricevuta la denuncia e svolti tutti gli opportuni accertamenti il giudice ordina la cessazione delle attività svolte abusivamente e con decreto immediatamente esecutivo adotta i provvedimenti cautelari del caso, compreso il sequestro, anche a scopo probatorio, di impianti, merci e documenti. Il decreto indica in maniera specifica gli elementi di prova sui quali si basa e l'oggetto della tutela e può essere revocato dallo stesso giudice ovvero modificato anche più volte secondo le necessità contingenti.

8. Quando sono pregiudiziali all'accertamento del reato indagini tecniche o scientifiche, la prescrizione del reato rimane sospesa per tutto il periodo necessario a definire tali indagini ma il periodo di sospensione non può superare i dodici mesi.

Art. 38

(Sanzioni amministrative)

1. La violazione dei divieti di cui all'articolo 23, comma 1, lettere c) e d) relativamente a rifiuti urbani e assimilati o assimilabili agli urbani e l'abbandono di rifiuti urbani e assimilati o assimilabili agli urbani non pericolosi in violazione delle lettere a) e b) del comma 1 del medesimo articolo è punito con sanzione pecuniaria amministrativa da € 100,00 a € 1.000,00. Nel caso di violazione dei divieti di cui all'articolo 23, comma 1, lettere c) e d) relativamente a rifiuti speciali non pericolosi e di abbandono di rifiuti speciali non pericolosi in violazione dell'articolo 23, comma 1, lettere a) e b) la sanzione è raddoppiata tanto nella misura minima che in quella massima.

2. Le sanzioni di cui al comma 1, primo periodo si applicano anche in caso di irregolare consegna dei rifiuti ai soggetti abilitati all'esecuzione della raccolta "porta a porta" dei rifiuti urbani e assimilati così come disciplinata dall'AASS mediante propri regolamenti.

3. Fatta salva l'eventuale concorrente applicazione delle sanzioni penali, sono puniti con una sanzione pecuniaria amministrativa da € 1.000,00 a € 2.500,00 i seguenti soggetti:

a) il produttore o detentore che ometta di presentare o di aggiornare la dichiarazione di cui all'articolo 19, commi 1 e 2;

b) i soggetti di cui all'articolo 22, comma 3 che omettono di presentare o presentano irregolarmente la comunicazione ivi prevista.

4. Fatta salva l'eventuale concorrente applicazione delle sanzioni penali, sono puniti con una sanzione pecuniaria amministrativa da € 2.500,00 a € 5.000,00 i seguenti soggetti:

a) i soggetti di cui all'articolo 22, comma 3 che omettono di tenere o tengono irregolarmente il registro di carico e scarico previsto all'articolo 21;

b) i soggetti che effettuino il trasporto di rifiuti speciali senza formulario di cui all'articolo 25 o in condizioni difformi a quanto descritto sul formulario ovvero in assenza o difformità dei documenti previsti dall'articolo 26 per le operazioni di trasporto transfrontaliero.

5. I regolamenti emanati dalla CTA a mente dell'articolo 27, comma 1 stabiliscono le sanzioni pecuniarie amministrative applicabili in caso di violazione alle disposizioni ivi contenute.

6. La facoltà di oblazione volontaria di cui all'articolo 33 della Legge 28 giugno 1989 n.68 è ammessa mediante il pagamento della metà della sanzione irrogata.

7. In caso di recidiva alle violazioni amministrative di cui ai commi precedenti la sanzione amministrativa viene aumentata fino a tre volte tanto nel minimo quanto nel massimo, tenuto conto della gravità dell'infrazione e non è ammesso l'esercizio della facoltà di oblazione volontaria di cui all'articolo 33 della Legge n.68/1989. In caso di recidiva alle violazioni amministrative di cui al comma 4 da parte di soggetti autorizzati dal CT, il CT medesimo provvede a revocare l'autorizzazione, senza possibilità di nuovo rilascio in favore del trasgressore.

8. Agli effetti del presente decreto delegato è recidivo chi, nei cinque anni precedenti l'ultima violazione, risulta aver commesso la medesima violazione amministrativa.

Art. 39

(Persone giuridiche)

1. Quando si procede contro i rappresentanti legali, amministratori, gestori o dirigenti di persona giuridica per i reati e gli illeciti di cui agli articoli 36, 37 e 38, la persona giuridica assume veste di responsabile civile per l'esecuzione delle sanzioni pecuniarie, per l'esecuzione delle obbligazioni di cui agli articoli 13, comma 3 e 23, comma 2, per l'adempimento dell'obbligazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 246 ed all'ultimo comma dell'articolo 249 del Codice Penale nonché delle altre obbligazioni conseguenti alla condanna. La responsabilità è solidale e senza beneficio di preventiva escussione.
2. Agli effetti della recidiva si tiene conto delle infrazioni accertate nell'ambito dell'attività imprenditoriale a carico di quanti, nel periodo considerato, hanno ricoperto incarichi di rappresentanti legali, amministratori, gestori o dirigenti.

CAPO VI

Disposizioni transitorie e finali

Art. 40

(Disposizioni particolari)

1. Ai fini della riduzione delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera, del rafforzamento della protezione ambientale e del sostegno alle filiere agro-industriali nel campo dei biomateriali, la Repubblica di San Marino adotta una progressiva riduzione della commercializzazione e distribuzione di sacchi per l'asporto delle merci non biodegradabili.
2. A tal fine, a decorrere dal 1° gennaio 2012 è vietata la commercializzazione e la distribuzione dei sacchi da asporto merci non conformi ai requisiti di biodegradabilità indicati dagli standard tecnici europei vigenti.
3. In via transitoria e sino al 31 dicembre 2011, è consentito lo smaltimento delle scorte in giacenza negli esercizi artigianali e commerciali purché la cessione sia operata in favore dei consumatori esclusivamente a titolo gratuito.

Art. 41

(Prescrizioni urbanistiche ed edilizie)

1. Il Responsabile del Progetto di cui all'articolo 11 della Legge 19 luglio 1995 n.87 e successive modificazioni è tenuto ad acquisire il parere dell'AASS sulla proposta di Piano Particolareggiato e relativa Variante dallo stesso elaborato ed a modificare la proposta medesima in conformità alle indicazioni fornitegli dall'AASS; tale parere è acquisito prima dell'approvazione definitiva dello strumento urbanistico.
2. La realizzazione di piazzole da adibire ad isola ecologica ed a pensiline per la fermata degli autobus di linea, non è soggetta al rilascio di titolo autorizzativo edilizio purché conforme alle previsioni del piano particolareggiato ovvero, in caso di assenza dello strumento urbanistico o di mancata previsione nell'ambito dello stesso, purché sia acquisito il preventivo parere favorevole dell'Azienda Autonoma di Stato di Produzione e dell'Ufficio Progettazione.

Art. 42

(Attuazione ed aggiornamento della normativa)

1. In conformità alle finalità del presente decreto delegato, l'emanazione di norme di attuazione è demandata a specifici regolamenti in materia ambientale, che debbono garantire l'aggiornamento tempestivo e costante della normativa tecnica ai progressi scientifici e tecnologici.

2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati dal Congresso di Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005, n.183 su proposta dalla CTA.
3. Ai fini dell'attuazione dei principi e degli obiettivi stabiliti dalle disposizioni del presente decreto delegato, il Congresso di Stato può avvalersi del supporto tecnico del Collegio Tecnico di cui all'articolo 15, senza nuovi o maggiori oneri né compensi o indennizzi per i componenti dello stesso.
4. La CTA ed il CT hanno, inoltre, facoltà di adottare delibere e circolari interpretative ed applicative delle disposizioni del presente decreto delegato e dei regolamenti di cui al comma 1.

Art. 43

1. L'AASS è tenuta a predisporre, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto delegato, un piano in cui individuare le aree del territorio potenzialmente idonee ad essere utilizzate quali siti per la gestione dei rifiuti.
2. Tale piano è approvato dal Congresso di Stato, fatte salve le autorizzazioni dei competenti organi.

Art. 44

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le norme in contrasto con il presente decreto delegato. In particolare sono abrogati:
 - a) gli articoli 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 69 della Legge 19 Luglio 1995, n. 87;
 - b) gli articoli 9, 14, 20 e l'Allegato 5 del Decreto 26 settembre 1995, n. 108;
 - c) gli articoli e gli Allegati del "Regolamento per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti" approvato dalla CTA in data 26 luglio 1999 che siano in contrasto con le disposizioni del presente decreto delegato e, in particolare, l'"Allegato C" del Regolamento medesimo;
 - d) il Decreto Delegato 4 marzo 2009 n.23.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 1 giugno 2011/1710 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Maria Luisa Berti – Filippo Tamagnini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta

ALLEGATI

ALLEGATO A

Operazioni di smaltimento

N.B. il presente allegato intende elencare le operazioni di smaltimento come avvengono nella pratica. Ai sensi dell'articolo 9, i rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente

OPERAZIONI DI SMALTIMENTO

- D 1 Deposito sul o nel suolo (ad es. discarica, ecc.)
- D 2 Trattamento in ambiente terrestre (ad es. biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli, ecc.)
- D 3 Iniezioni in profondità (ad es. iniezione dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o in faglie geologiche naturali, ecc.)
- D 4 Lagunaggio (ad es. scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.)
- D 5 Messa in discarica specialmente allestita (ad es. sistemazione in alveoli stagni separati, ricoperti e isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente, ecc.)
- D 6 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione
- D 7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino
- D 8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti indicati da D 1 a D 12
- D 9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti indicati da D 1 a D 12 (ad es. evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)
- D 10 Incenerimento a terra
- D 11 Incenerimento in mare (*)
- D 12 Deposito permanente (ad es. sistemazione di contenitori in una miniera)
- D 13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni indicate da D 1 a D 12 (**)
- D 14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni indicate da D 1 a D 13
- D 15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D 1 a D 14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti)

(*) Questa operazione è vietata dalla normativa UE e dalle convenzioni internazionali.

(**) In mancanza di un altro codice D appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti allo smaltimento, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento o la separazione prima di una delle operazioni indicate da D 1 a D 12.

ALLEGATO B

Operazioni di recupero

N.B. Il presente allegato intende elencare le operazioni di recupero come avvengono nella pratica. Ai sensi dell'articolo 6 i rifiuti devono essere recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente

OPERAZIONI DI RECUPERO

R 1 Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (*)

R 2 Recupero/rigenerazione dei solventi

R 3 Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche) (**)

R 4 Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici

R 5 Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche (***)

R 6 Rigenerazione degli acidi o delle basi

R 7 Recupero dei prodotti che servono a ridurre l'inquinamento

R 8 Recupero dei prodotti provenienti da catalizzatori

R 9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli

R 10 Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia

R 11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R 1 a R 10

R 12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R 1 a R 11 (****)

R 13 Messa in riserva di rifiuti in attesa di una delle operazioni indicate da R 1 a R 12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti)

L 312/24 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 22.11.2008

(*) Gli impianti di incenerimento dei rifiuti solidi urbani sono compresi solo se la loro efficienza energetica è uguale o superiore a:

— 0,60 per gli impianti funzionanti e autorizzati in conformità della normativa comunitaria applicabile anteriormente al 1° gennaio 2009,

— 0,65 per gli impianti autorizzati dopo il 31 dicembre 2008, calcolata con la seguente formula:

Efficienza energetica = $(E_p - (E_f + E_i)) / (0,97 \times (E_w + E_f))$ dove:

E_p = energia annua prodotta sotto forma di energia termica o elettrica. È calcolata moltiplicando l'energia sotto forma di elettricità per 2,6 e l'energia termica prodotta per uso commerciale per 1,1 (GJ/anno)

E_f = alimentazione annua di energia nel sistema con combustibili che contribuiscono alla produzione di vapore (GJ/anno) E_w = energia annua contenuta nei rifiuti trattati calcolata in base al potere calorifico netto dei rifiuti (GJ/anno) E_i = energia annua importata, escluse E_w ed E_f (GJ/anno)

0,97 = fattore corrispondente alle perdite di energia dovute alle ceneri pesanti (scorie) e alle radiazioni.

La formula si applica conformemente al documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili per l'incenerimento dei rifiuti.

(**) Sono comprese la gassificazione e la pirolisi che utilizzano i componenti come sostanze chimiche.

(***) È compresa la pulizia del suolo risultante in un recupero del suolo e il riciclaggio dei materiali da costruzione inorganici.

(****) In mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R 1 a R 11.

ALLEGATO C



Spett.le
Collegio Tecnico
Segreteria di Stato per il Territorio e
l'Ambiente
c/o Dipartimento di Sanità Pubblica
Via La Toscana, 3
Borgo Maggiore (RSM)

DICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE e/o DETENTORE DEI RIFIUTI DA INSEDIAMENTO PRODUTTIVO

Titolare dello scarico: _____

Rappresentante legale: _____

Indirizzo: _____

Riferimento catastale: _____

Destinazione dello scarico:

- Raccolta pubblica
- Ditta privata che effettua la gestione del rifiuto

Tipo di insediamento:

Industriale

Artigianale
Agricolo e/o agroindustriale

Commerciale

Servizio

Recupero e smaltimento

Sanitaria

Altro _____

Codice Operatore Economico: _____

Caratterizzazione dei rifiuti

Classificazione dei rifiuti							
Tipologia del rifiuto	Pericolosità	Descrizione merceologica		Media giornaliera	Media mensile	Totale anno	Conferimento del rifiuto (Azienda)
		Codice CER	Descrizione	(Kg/gg) <input type="checkbox"/> (mc/gg) <input type="checkbox"/>	(Kg/mese) <input type="checkbox"/> (mc/mese) <input type="checkbox"/>	(Kg/anno) <input type="checkbox"/> (mc/anno) <input type="checkbox"/>	
Speciale assimilato all'Urbano	Non pericoloso <input type="checkbox"/>						
	Non pericoloso <input type="checkbox"/>						
	Non pericoloso <input type="checkbox"/>						
	Non pericoloso <input type="checkbox"/>						
	Non pericoloso <input type="checkbox"/>						
	Non pericoloso <input type="checkbox"/>						
	Non pericoloso <input type="checkbox"/>						
	Non pericoloso <input type="checkbox"/>						
	Non pericoloso <input type="checkbox"/>						
	Non pericoloso <input type="checkbox"/>						
	Non pericoloso <input type="checkbox"/>						
	Non pericoloso <input type="checkbox"/>						
	Non pericoloso <input type="checkbox"/>						
	Non pericoloso <input type="checkbox"/>						
Speciale	Pericoloso <input type="checkbox"/> Non pericoloso <input type="checkbox"/>						
	Pericoloso <input type="checkbox"/> Non pericoloso <input type="checkbox"/>						
	Pericoloso <input type="checkbox"/> Non pericoloso <input type="checkbox"/>						
	Pericoloso <input type="checkbox"/> Non pericoloso <input type="checkbox"/>						
	Pericoloso <input type="checkbox"/> Non pericoloso <input type="checkbox"/>						
	Pericoloso <input type="checkbox"/> Non pericoloso <input type="checkbox"/>						
	Pericoloso <input type="checkbox"/> Non pericoloso <input type="checkbox"/>						
	Pericoloso <input type="checkbox"/> Non pericoloso <input type="checkbox"/>						
	Pericoloso <input type="checkbox"/> Non pericoloso <input type="checkbox"/>						
	Pericoloso <input type="checkbox"/> Non pericoloso <input type="checkbox"/>						
	Pericoloso <input type="checkbox"/> Non pericoloso <input type="checkbox"/>						
	Pericoloso <input type="checkbox"/> Non pericoloso <input type="checkbox"/>						

Allegati:

- 1) Descrizione dell'attività dell'azienda;
- 2) Planimetria dell'insediamento con:
 - layout;
 - schema a blocchi quantificato delle sorgenti dei rifiuti;
 - sistemi di movimentazione, con relativi manufatti fino allo stoccaggio ed al aricamento dei mezzi della ditta che effettua la gestione del rifiuto;
 - relazione tecnica sulle operazioni eventualmente presenti di: pre-trattamento, preselezione, raccolta differenziata, recupero, smaltimento.
- 3) Eventuali prescrizioni precedenti impartite dal Collegio Tecnico (copia della precedente Delibera).
- 4) Eventuale referto analitico per la classificazione dei rifiuti speciali.
- 5) Modalità tecniche adottate per il deposito temporaneo in Azienda delle diverse tipologie di rifiuto, con quantitativi massimi previsti.
- 6) Modalità di smaltimento con:
 - Generalità della ditta che effettua la gestione del rifiuto.
 - Estremi dell'autorizzazione sammarinese di competenza della ditta che effettua la Gestione del Rifiuto.

San Marino, li / /

Il Titolare dello scarico o suo Legale Rappresentante
(Firma apposta accanto al nome riportato in stampatello)

ALLEGATO D

FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTO Serie e Numero: del ... /... /...

Numero registro:

(1) Produttore/Detentore:

.....

unità locale:

.....

Codice Operatore Economico/Codice Fiscale: N° Aut/Albo: del /./.....

(2) Destinatario:

.....

Luogo di destinazione:

.....

COE:/CF..... N.Aut/Albo: del /./.....

(3) Trasportatore del rifiuto:

.....

COE:/CF: N.Aut/Albo: del /./.....

Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento (.....) di

.....

Annotazioni:

.....

.....

.....

(4) Caratteristiche del rifiuto: Descrizione:

Codice Europeo:/.....

Stato fisico: (a) (b) (c) (d)

Caratteristiche di pericolo:

N. Colli/contenitori:

(5) Rifiuto destinato a: (recupero/smaltimento)

Caratteristiche chimico-fisiche:

(6) Quantità: (-) Kg. o litri (P.Lordo: Tara:)

(-) Peso da verificarsi a destino.

(7) Percorso (se diverso dal più breve):

(8) Trasporto sottoposto a normativa ADR/RID: (SI) (NO)

(9) Firme:

FIRMA DEL PRODUTTORE/DETTENTORE *

FIRMA DEL TRASPORTATORE: *

detentore che effettua la spedizione dei rifiuti:

(10) Cognome e Nome conducente Targa automezzo:

..... Targa rimorchio:

Data/ora inizio trasporto: del/...../.....

(11) - Riservato al destinatario -

Si dichiara che il carico è stato: (-) accettato per intero

(-) accettato per seguente le seguenti quantità (Kg o litri):

(-) respinto per motivazioni:

.....

.....

Data FIRMA DEL DESTINATARIO: *

CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO:

A) Stato fisico

- a. Solido pulverulento
- b. Solido non pulverulento
- c. Fangoso palabile
- d. Liquido

B) Eventuali classi di pericolosità

H1 esplosivo

H2 comburente

H3-A facilmente infiammabile (incluso estremamente infiammabile)

H3-B infiammabile

H4 irritante

H5 nocivo

H6 tossico (incluso molto tossico)

H7 cancerogeno

H8 corrosivo

H9 infetto

H10 teratogeno

H11 mutageno

H12 a contatto con l'acqua libera gas tossici o molto tossici

H13 sorgente di sostanze pericolose

H14 ecotossico

ALLEGATO E

Frontespizio del registro di carico e scarico

1. DITTA

Residenza o domicilio

via n.

Codice Operatore Economico/Codice fiscale

Ubicazione dell'esercizio

località via n.

2. Attività svolta

Produzione "

Recupero " cod.

Smaltimento " cod.

Trasporto "

Intermediazione e commercio con detenzione "

3. TIPO DI ATTIVITA'

.....

4. REGISTRAZIONE n. del e n. del

5. CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO:

A) Stato fisico

1. Solido pulverulento

2. Solido non pulverulento

3. Fangoso palabile

4. Liquido

B) Eventuali classi di pericolosità

H1 esplosivo

H2 comburente

H3-A facilmente infiammabile (incluso estremamente infiammabile)

H3-B infiammabile

H4 irritante

H5 nocivo

H6 tossico (incluso molto tossico)

H7 cancerogeno

H8 corrosivo

H9 infetto

H10 teratogeno

H11 mutageno

H12 a contatto con l'acqua libera gas tossici o molto tossici

H13 sorgente di sostanze pericolose

H14 ecotossico

Scarico " Carico " del n.

Caratteristiche del rifiuto: a) CER b) Descrizione

.....

Quantità: Kg Litri

Luogo di produzione e attività di provenienza del rifiuto:

.....

Annotazioni:

Formulario n. del Rif.

operazioni di carico n.

c) Stato fisico

d) Classi di pericolosità

e) Rifiuto destinato a() smaltimento cod. () recupero cod. Metri cubi

.....

Intermediario/Commerciante Denominazione Sede

..... COE/CF:

ALLEGATO F

Fidejussione assicurativa a garanzia degli obblighi derivanti dalla spedizione transfrontaliera dei rifiuti, come da D.D. n.- Reg. (CE) n. 1013/06.

Premesso

1. Che l'impresa ditta (COE) domiciliata in..... (denominata in seguito ditta stipulante) intende effettuare una spedizione di rifiuti ai sensi del Decreto Delegato n. del .
2. Che la spedizione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia nell'interesse della ditta stipulante ed a favore dell'Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino, a copertura di ogni e qualsiasi spesa sostenuta dalla Pubblica Amministrazione per il trasporto dei rifiuti, il loro recupero o smaltimento, il loro deposito e per i costi diretti ed indiretti per la bonifica dei siti inquinati connessi alle predette operazioni,

Ciò premesso

Articolo 1 (Oggetto)

1. La società (in seguito denominata società), domiciliata in con la presente polizza, alle condizioni che seguono, si costituisce fideiussore, nell'interesse della ditta stipulante e dei suoi obbligati in solido ai sensi di legge - la quale accetta per sé e per i suoi successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuta per le obbligazioni derivanti dal presente contratto - ed a favore dell'Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino, fino alla concorrenza dell'importo di €..... a garanzia delle eventuali obbligazioni derivanti, dalle spedizioni di rifiuti effettuate dalla ditta stipulante medesima.
2. La garanzia di cui al comma 1 copre ogni e qualsiasi spesa sostenuta dalla Pubblica Amministrazione per l'assolvimento degli oneri di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2 del Regolamento (CE) n.1013/2006 e, in particolare, per il trasporto, il recupero e lo smaltimento, il deposito dei rifiuti e per i costi diretti ed indiretti di bonifica dei siti inquinati connessi alle predette operazioni, dovuti in conseguenza di un non corretto espletamento della/e spedizione/i dalla Repubblica di San Marino a di cui alla Notifica, riferiti ai documenti di movimento per un totale di tonnellate di rifiuti, classificati come CER.....

Condizioni generali di fidejussione.

Condizioni che regolano il rapporto tra la società e l'Eccellentissima Camera della Repubblica di San Marino

Articolo 1 (Limitazione della garanzia)

1. La Società garantisce all'Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino, fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo indicato in premessa, le somme che l'impresa e suoi obbligati solidali ai sensi di legge siano tenuti a corrispondere alla stessa Ecc.ma Camera per la copertura delle eventuali spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione in relazione agli oneri di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2 del Regolamento (CE) n.1013/2006 e, in particolare, per il trasporto dei rifiuti, il loro recupero o smaltimento, il loro deposito e per la bonifica dei siti inquinati connessi alle operazioni di cui in premessa.

2. Nel caso in cui la fideiussione riguardi più trasporti la garanzia è comunque prestata fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo indicato in premessa in relazione a ciascun trasporto.

Articolo 2 Durata della garanzia

1. La presente garanzia è prestata fino al ricevimento da parte della dell'Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino dei certificati di avvenuto corretto smaltimento o recupero, relativi alle spedizioni garantite.

2. Qualora la fideiussione sia prestata per più trasporti il termine di cui al comma 1 è riferito al ricevimento da parte dell'Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino del certificato di avvenuto corretto smaltimento o recupero relativo all'ultimo trasporto dei rifiuti garantito.

Articolo 3 Pagamento del premio ed altri oneri

1. L'eventuale mancato pagamento del premio iniziale e dei supplementi del premio non potrà in nessun caso essere opposto all'Ente garantito.

2. Imposte, spese ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente garanzia non potranno essere posti a carico dell'Ente garantito.

Articolo 4 Obbligazione del fideiussore

1. Il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale, ai sensi di legge, al pagamento di tutte le spese ed i costi di cui all'articolo 1 fino a concorrenza dell'importo massimo di €.

2. La Società è obbligata a versare le somme dovute ai sensi e nei limiti della presente polizza, con esclusione del beneficio della preventiva escussione e senza opporre eccezione alcuna, entro trenta giorni dalla notificazione della richiesta motivata alla società medesima da parte dell'Ente garantito.

3. La Società rimane obbligata anche dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 2 purché entro quattro mesi dal predetto termine l'Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino abbia notificato alla ditta stipulante o alla società medesima la richiesta di attivazione della garanzia.

Articolo 5 Surrogazione

La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Ente garantito in tutti i diritti, ragione ed azioni verso la ditta stipulante ed obbligati solidali, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Articolo 6 Forma delle comunicazioni alla Società

Tutte le comunicazioni o notifiche alla società, dipendenti dalla presente polizza, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua direzione generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

Articolo 7 Foro competente

In caso di controversia il foro competente è quello di San Marino.

La ditta stipulante.....

La società.....

Calcolo della garanzia in euro

$$G = T + S$$

$$T = (300/1936,27) \times n^{\circ} \text{ tonnellate di rifiuti spediti} \times n. \text{ km}$$

$$S = \text{valore di K2} \times n^{\circ} \text{ tonnellate spedite}$$

Modulo di notifica N/..... (numero progressivo del trasporto)

Fidejussione bancaria a garanzia degli obblighi derivanti dalla spedizione transfrontaliera dei rifiuti, come da D.D. n. – Reg. (CE) 1013/06.

Premesso

1. Che l'impresa ditta..... (COE) domiciliata in.....(denominata in seguito ditta stipulante) intende effettuare una spedizione di rifiuti ai sensi del Decreto Delegato n del .
2. Che la spedizione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia nell'interesse della ditta stipulante ed a favore dell'Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino, a copertura di ogni e qualsiasi spesa sostenuta dalla Pubblica Amministrazione per il trasporto dei rifiuti, il loro recupero o smaltimento, il loro deposito e per i costi diretti ed indiretti per la bonifica dei siti inquinati connessi alle predette operazioni.

Ciò premesso

**Articolo 1
(Oggetto)**

1. La società..... (in seguito denominata società), domiciliata in con la presente polizza, alle condizioni che seguono si costituisce fideiussore, nell'interesse della ditta stipulante e dei suoi obbligati in solido ai sensi di legge - a quale accetta per sé e per i suoi successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuta per le obbligazioni derivanti dal presente contratto - ed a favore della dell'Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino, fino alla concorrenza dell'importo di € a garanzia delle eventuali obbligazioni derivanti, dalle spedizioni di rifiuti effettuate dalla ditta stipulante medesima.
2. La garanzia di cui al comma 1 copre ogni e qualsiasi spesa sostenuta dalla Pubblica Amministrazione per l'assolvimento degli oneri di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2 del Regolamento (CE) n.1013/2006 e, in particolare, per il trasporto, il recupero e lo smaltimento, il deposito dei rifiuti e per i costi diretti ed indiretti di bonifica dei siti inquinati connessi alle predette operazioni, dovuti in conseguenza di un non corretto espletamento della/e spedizione/i da RSM a di cui alla Notifica, riferiti ai documenti di movimento per un totale di tonnellate di rifiuti, classificati come CER.....

Condizioni generali di fidejussione.

Condizioni che regolano il rapporto tra la società e l'Eccellentissima Camera della Repubblica di San Marino

Articolo 1 (Delimitazione della garanzia)

1. La Società garantisce l'Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino, fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo indicato in premessa, le somme che l'impresa e suoi obbligati solidali ai sensi di legge siano tenuti a corrispondere alla stessa Ecc.ma Camera per la copertura delle eventuali spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione per l'assolvimento degli oneri di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2 del Regolamento (CE) n.1013/2006 e, in particolare, per il trasporto dei rifiuti, il loro recupero o smaltimento, il loro deposito e per la bonifica dei siti inquinati connessi alle operazioni di cui in premessa.

2. Nel caso in cui la fideiussione riguardi più trasporti la garanzia è comunque prestata fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo indicato in premessa in relazione a ciascun trasporto.

Articolo 2 (Durata della garanzia)

1. La presente garanzia è prestata fino al ricevimento da parte della Segreteria di Stato per il Territorio, l'Ambiente, l'Agricoltura e i Rapporti con l'AASP competente dei certificati di avvenuto corretto smaltimento o recupero relativi alle spedizioni garantite.

2. Qualora la fideiussione sia prestata per più trasporti il termine di cui al comma 1 è riferito al ricevimento da parte dell'Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino del certificato di avvenuto corretto smaltimento o recupero relativo all'ultimo trasporto dei rifiuti garantito.

Articolo 3 (Pagamento del premio ed altri oneri)

1. L'eventuale mancato pagamento del premio iniziale e dei supplementi del premio non potrà in nessun caso essere opposto all'Ente garantito.

2. Imposte, spese ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente garanzia non potranno essere posti a carico dell'Ente garantito.

Articolo 4 (Obbligazione del fideiussore)

1. Il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale, ai sensi di legge, al pagamento di tutte le spese ed i costi di cui all'articolo 1 fino a concorrenza dell'importo massimo di euro.....

2. La Società è obbligata a versare le somme dovute ai sensi e nei limiti della presente polizza, con esclusione del beneficio della preventiva escussione e senza opporre eccezione alcuna, entro trenta giorni dalla notificazione della richiesta motivata alla società medesima da parte dell'Ente garantito.

3. La Società rimane obbligata anche dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 2 purché entro quattro mesi dal predetto termine l'Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino abbia notificato alla ditta stipulante o alla società medesima la richiesta di attivazione della garanzia.

Articolo 5
(Surrogazione)

La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Ente garantito in tutti i diritti, ragione ed azioni verso la ditta stipulante ed obbligati solidali, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Articolo 6
(Forma delle comunicazioni alla Società)

Tutte le comunicazioni o notifiche alla società, dipendenti dalla presente polizza, dovranno essere fatto con lettera raccomandata alla sede della sua direzione generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

Articolo 7
(Foro competente)

In caso di controversia il foro competente è quello San Marino.

La ditta stipulante.....

La società.....

Calcolo della garanzia in euro:

$$G = T + S$$

$$T = (300/1936,27) \times n^{\circ} \text{ tonnellate di rifiuti spediti} \times n. \text{ km}$$

$$S = \text{valore di K2} \times n^{\circ} \text{ tonnellate spedite}$$

Modulo di notifica N/..... (numero progressivo del trasporto)

ALLEGATO G

Importi minimi di garanzia fidejussoria da prestare a favore dell'Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino per esportazioni di rifiuti

1. La garanzia dovuta viene calcolata con la seguente formula:

$$G = T + S$$

dove:

G = garanzia in euro

T = componente della garanzia relativa al trasporto

S = componente della garanzia relativa allo smaltimento/recupero e ai costi diretti e indiretti per la bonifica dei siti inquinati connessi alle operazioni di smaltimento/recupero

2. Le due componenti della garanzia (T e S) vengono calcolate come segue:

2.1 Formule per il calcolo di T

2.1.1 Trasporto via terra

$T = (300/1936,27) \times \text{numero delle tonnellate di rifiuti spediti} \times \text{numero di chilometri tra il luogo di partenza e il luogo di destinazione previsto.}$

2.1.2 Trasporto via mare

$T = K1 \times \text{numero container}$

K = 775,00 euro per ogni container da 65 mc o 40 piedi per le rotte "Mediterraneo"

K = 520,00 euro per ogni container da 32,5 mc o 20 piedi per le rotte "Mediterraneo"

2.2 Formula per il calcolo di S o R

$S = K2 \times \text{numero delle tonnellate di rifiuti spediti}$

Rifiuti destinati al recupero:

K2 = 520,00 euro rifiuti appartenenti alla lista ambra;

K2 = 1040,00 euro rifiuti appartenenti alla lista rossa;

Rifiuti destinati allo smaltimento:

K2 = 1040,00 euro rifiuti non pericolosi;

K2 = 2080,00 euro rifiuti pericolosi contenenti sostanze organoalogenate in quantitativo inferiore a 5.000 ppm;

K2 = 4160,00 euro rifiuti pericolosi contenenti sostanze organoalogenate in quantitativo superiore a 5.000 ppm.

b.1) I mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti sopra indicati sono i seguenti:

Targa	Categoria del veicolo

b.2) Si allega per il rilascio di nuova autorizzazione e per l'aggiornamento dei veicoli: copia conforme della carta di circolazione e dell'attestato di revisione periodica in corso di validità oltre alla perizia tecnica, in originale, timbrata e firmata da tecnico competente in materia.

c) Attestazione di disponibilità al ritiro dei rifiuti speciali descritti, rilasciata da parte di ditte autorizzate al recupero e/o allo smaltimento.

d) Relazione tecnica riguardante le modalità adottate nella manipolazione dei rifiuti ed i presidi previsti ai fini di impedire il rischio di inquinamento ambientale.

2) Per gli operatori con sede nella Repubblica italiana:

a) Copia conforme^(*) dell'iscrizione all'Albo Nazionale Italiano delle imprese che effettuano la gestione rifiuti, in corso di validità per tutte le categorie richieste.

b) Per la "categoria 2", se l'iscrizione all'Albo è in fase di rinnovo, occorre presentare la copia conforme^(*) della richiesta di rinnovo e della relativa ricevuta di spedizione.

3) Marca da bollo sammarinese da 2,5 € apposta sulla domanda.

4) Fotocopia del bonifico bancario di 40,00 € (intestato a: Dipartimento di Sanità Pubblica via La Toscana 3, 47893 Borgo Maggiore; causale: 2.4.5 Istruzione raccolta e trasporto rifiuti; IBAN: SM43-U-03225-09800-000000270001).

Data:/...../.....

Timbro e firma del richiedente

.....

(*) è ammessa l'autocertificazione, utilizzando il seguente modello:

Il sottoscritto	
nato a il	
consapevole, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto contenente dati non più rispondenti a verità,	
DICHIARA	
ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445	
che la presente copia di n. pagine, tutte da me siglate , è conforme all'originale	
<input type="checkbox"/> conservato presso	
<input type="checkbox"/> rilasciato da pubblica amministrazione.	
	Firma
Data

ALLEGATO I

Domanda AUTORIZZAZIONE

per la realizzazione e la gestione di un impianto di stoccaggio, trattamento, smaltimento o recupero di rifiuti o variante sostanziale di impianto esistente

Marca da bollo € 2,50

Spett.le
Collegio Tecnico
Segreteria di Stato per il Territorio e
l'Ambiente
c/o Dipartimento di Sanità Pubblica
Via La Toscana, 3
Borgo Maggiore (RSM)

Il sottoscritto _____ in qualità di titolare/legale

rappresentante (1) della Ditta/Ente (1) _____

con sede legale in _____ Via _____

n° _____ C.A.P. _____ Tel. _____ Fax _____,

C.ISS./COE (1) _____

fa domanda

ai sensi della Legge. n. 87/1995 per: (2)

Approvazione progetto, autorizzazione alla realizzazione ed alla gestione di **nuovo impianto**;

Approvazione progetto di **variante sostanziale** di impianto già approvato con atto n. _____

del _____ da realizzarsi/realizzato (1) in località _____

Via _____ n° _____ Foglio _____ Particella _____

Nel suddetto impianto si intendono effettuare le seguenti operazioni di smaltimento o di recupero rifiuti (3):

riguardanti (2):

Rifiuti Urbani e Speciali Assimilabili

Rifiuti Speciali non pericolosi

Rifiuti speciali pericolosi comprensivi dei Tossici e Nocivi

dettagliatamente elencati nella **scheda tecnica informativa** allegata (2):

SP T

Allega alla presente:

a. Scheda tecnica informativa (2):

- SP – stoccaggio provvisorio** - compilata in ogni parte (per le sole operazioni D15 e R13);
- T – trattamento** - compilata in ogni parte;

Nel caso di presentazione di progetto per un impianto di discarica, le schede SP e T non vanno presentate;

b. Documentazione tecnica di cui alle schede DOCUMENTAZIONE PROGETTO o DOCUMENTAZIONE VARIANTE allegate (5).

Data _____

(timbro e firma del richiedente)

N.B.

Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), ai sensi della normativa vigente, occorre allegare copia della comunicazione del progetto inviata al Comitato Tecnico Scientifico.

In tal caso la conclusione del procedimento avverrà contestualmente alla pronuncia da parte della Commissione per le politiche territoriali.

a) NOTE

- (1) Cancellare la denominazione che non serve.
- (2) Barrare la/e casella/e che interessa.
- (3) Riportare integralmente le diciture della seguente tabella Tipologie di smaltimento o stoccaggio al servizio dell'impianto, corrispondenti alle operazioni che si intendono effettuare, specificando altresì se è prevista una fase di stoccaggio al servizio dell'impianto (D15 o R13).
- (4) Barrare il riquadro qualora non si intenda richiedere contestuale autorizzazione alla gestione dell'impianto.
- (5) Il grado di approfondimento della documentazione richiesta e l'eventuale non presentazione di alcuni elaborati sarà valutato dai professionisti firmatari del progetto in base al tipo d'impianto ed alle esigenze ambientali; l'assenza di elaborati dovrà comunque essere motivata.